

NOTA
Lavoro accessorio – Voucher Inps - D.Lgs 81/2015

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in mobilità, cassa integrazione ecc.).

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 81/2015.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per ora minimo € 10,00 - lordi - per un'ora di lavoro accessorio).

I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

E' ancora possibile attivare i Voucher tramite il servizio telefonico dell'Inps (803 164) con la differenza che i Voucher non sono più acquistabili presso le Poste, ma presso i tabaccai o le banche autorizzate.

Quindi dall'attivazione (che non è l'acquisto, ma una fase successiva) dei Voucher la prestazione deve essere svolta entro trenta giorni, questo non preclude l'attivazione di successivi Voucher e svolgimento di ulteriori prestazioni. Il limite per lavoratore è dato dagli importi sopra riportati.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Per il Centro Servizi
Patrizio Lostritto